

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G12213 **del** 21/10/2016

Proposta n. 14145 **del** 27/09/2016

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Barbarano Romano (VT) – parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. C2151 del 13 settembre 2010 – Luziatelli Luciano.

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Barbarano Romano (VT) – parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. C2151 del 13 settembre 2010 – Luziatelli Luciano.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

PREMESSO che

- in data 13 settembre 2010 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. C2151 con cui è stata parzialmente rettificata una precedente determinazione del marzo 2010 e con particolare riguardo alla ditta Luziatelli Luciano, fra le altre particelle catastali, è stata inserita nel provvedimento dirigenziale C2151/10 anche la particella n. 72 del foglio n. 4, in precedenza non riportate per errore materiale determinato dalla trasmissione parziale dell'atto conciliativo sottoscritto fra le parti in data 10/03/2009;

VISTA la nota n. 2488 del 18/06/2016, pervenuta in data 11 luglio 2016 ed assunta al protocollo con il n. 364899 con cui il Comune di Barbarano Romano ha chiesto la rettifica della determinazione dirigenziale n. C 2151/10 limitatamente alla particella catastale n. 72 del foglio n. 4 in quanto già in proprietà di altro soggetto privato e quindi erroneamente inserita nel provvedimento dirigenziale di che trattasi;

VERIFICATO, previo accertamento d'ufficio che, effettivamente, l'inserimento di detta particella catastale nel provvedimento amministrativo regionale e, ancor prima, nell'atto transattivo sottoscritto in data 10/03/2009, costituisce un errore materiale in quanto catastalmente attribuita ad altro soggetto privato, titolare del fondo per atto di vendita notarile del 1972;

RITENUTO; pertanto di dover aderire, nei limiti della propria competenza, alla richiesta del Comune di Barbarano Romano di rettificare detto provvedimento dirigenziale limitatamente alla particella n. 72 del foglio n. 4 per ripristinare lo stato giuridico della medesima;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente trascritte,

- di rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale n. C2151 del 13/09/2010;
- di stralciare dal provvedimento n. C2151/10 la particella n. 72 del foglio n. 4;

- di confermare tutti gli altri punti espressi nel richiamato atto dirigenziale.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/

Il Direttore
Roberto Ottaviani